

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4955

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GOZI

Disciplina dei partiti politici, in attuazione
dell'articolo 49 della Costituzione

Presentata il 14 febbraio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di oltre sessantanni dall'entrata in vigore della Costituzione, è d'obbligo constatare che non tutte le disposizioni della Carta hanno trovato puntuale attuazione nella vita politica e sociale del Paese. In particolare, la traduzione in pratica di non poche norme è stata a lungo ritardata da una parte delle forze politiche, che non aveva interesse alla completa attuazione del dettato costituzionale: si pensi, in particolare, al notevole ritardo con cui si è provveduto all'attivazione delle regioni.

Tra le disposizioni costituzionali che certamente sono rimaste in larga parte inattuato, si può annoverare l'articolo 49, in base al quale « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». Ora, se si può certamente dire che la legge abbia normato anche con una certa attenzione la

cosiddetta « democrazia interpartitica », esigendo l'applicazione del metodo democratico alla dialettica tra partiti diversi, disponendo dunque « regole del gioco » improntate alla correttezza, alla non violenza e alla seria considerazione della volontà degli elettori, altrettanto non si può dire per la cosiddetta « democrazia intrapartitica ». In sostanza, la legge ha del tutto evitato di regolare — e tanto meno di pretendere il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione — tutto ciò che riguarda l'attività interna dei partiti, per i quali dunque non è prevista alcuna norma speciale nel nostro ordinamento.

In effetti, la lettura del testo costituzionale avallerebbe tanto un'interpretazione restrittiva (limitata dunque alla dialettica democratica tra partiti) quanto un'interpretazione più lata, che ricomprenda anche il rispetto della democrazia

interna. Com'è noto, nel dibattito in seno all'Assemblea costituente non erano mancate proposte che facevano espresso riferimento alla democraticità dell'organizzazione interna a ciascun partito — sostenute, tra l'altro, da un illustre costituzionalista come Costantino Mortati — ma non si arrivò mai all'inserimento espresso di quelle disposizioni nella Costituzione, per il mai celato timore di alcune forze politiche, specie di quelle di minoranza, che il potere pubblico potesse intervenire pesantemente sul loro assetto e sulla loro organizzazione, di fatto pregiudicando seriamente la serenità del clima politico.

Di fatto le forze politiche hanno generalmente condiviso la lettura restrittiva data della disposizione costituzionale, con il risultato, tuttavia, che ai giudici è stato impedito in più di un'occasione di valutare situazioni di grave stortura occorse all'interno di più di un partito politico. Ciò avveniva sebbene vari costituzionalisti facessero notare che occorreva assicurare la partecipazione democratica degli associati perché questi potessero esercitare i loro diritti politici individuali mediante i partiti, così come il « metodo democratico » rispettato nella dialettica tra partiti per la determinazione della politica nazionale non poteva non essere seguito anche all'interno degli attori stessi di quel processo.

Che quella situazione di completa « assenza di regole » fosse ritenuta da alcuni non sostenibile già in anni passati, lo dimostra il fatto che nelle varie legislature siano stati presentati (e, in più di un caso, ripresentati) diversi progetti di legge, se non addirittura di legge costituzionale, per dare in qualche modo attuazione completa all'articolo 49 della Costituzione, inserendo dunque nell'ordinamento norme relative all'organizzazione interna ai partiti. Nessuno di quei tentativi, finora, è andato a buon fine: a tutt'oggi, dunque, i partiti politici per la legge italiana sono da inquadrare nelle associazioni non riconosciute, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, pertanto sono soggetti privi di personalità giuridica.

Rimane assolutamente integra l'esigenza di normare anche quell'ambito della vita politica: le ragioni, in questo senso, sono varie. È innanzitutto evidente che un partito politico (o un sindacato) è cosa diversa rispetto a un circolo privato, a un'organizzazione di volontariato o a una federazione sportiva: il ruolo che la Costituzione riconosce ai partiti politici è ben diverso rispetto a tutte le altre forme associative, per cui sembra illogico che questi siano sottoposti alle stesse poche norme, senza che si dia rilievo alla loro funzione pubblicistica.

Riferendosi con maggiore precisione alla disciplina interna dei partiti politici, occorre confermare con forza quanto sostenuto già nel 1948 da Leopoldo Elia, allora giovane costituzionalista, secondo il quale « due principi generali caratterizzano in modo inconfondibile la fisionomia istituzionale e politica di un partito », ossia il rapporto tra disciplina e diritti e doveri degli iscritti e la possibilità dei tesserati di influire sulla scelta delle candidature. Si tratta proprio di due elementi nevralgici della vita interna a un partito, che quindi meritano di ricevere l'attenzione del legislatore e di essere pienamente salvaguardati, in modo da garantire un'effettiva partecipazione dei cittadini-elettori alla vita dei partiti.

Oltre a queste ragioni, già individuabili a livello puramente teorico, altre sono emerse dall'analisi dei fatti che hanno riguardato la vita politica degli ultimi decenni. In primo luogo, a partire dagli anni novanta si è sempre più accentuato un processo di frammentazione delle sigle partitiche, accompagnato a periodici tentativi di ricomporre e « semplificare » il quadro politico mediante la formazione di coalizioni o altri soggetti « nuovi », nati per raccogliere l'eredità politica di altri partiti. In questo contesto, si sono moltiplicate le liti e le controversie vertenti sull'estinzione, sulla trasformazione o sulla corretta rappresentazione di vari partiti, oppure legate alla titolarità di una denominazione o di un emblema. La soluzione di tali controversie è stata inevitabilmente complicata dall'assenza di norme espres-

mente dedicate ai partiti e, di conseguenza, dalla necessità di applicare in via analogica le norme dettate per le persone fisiche o giuridiche: l'adozione di norme chiare, concepite appositamente per i partiti politici, dovrebbe facilitare i giudici nel compito di dirimere le controversie e, in prospettiva, diminuire il tasso di litigiosità all'interno dei partiti.

Da ultimo, non può essere trascurato che i partiti politici, per l'espletamento delle loro attività, sono destinatari di risorse pubbliche in grande quantità. Proprio l'esistenza di un finanziamento pubblico dei partiti sarebbe sufficiente a pretendere da questi ultimi il rispetto del metodo democratico anche al loro interno, oltre che nei rapporti con le altre formazioni politiche: in questo senso, sarebbe lecito pretendere che l'uso di quelle risorse sia improntato a criteri di massima trasparenza e pubblicità, oltre che di correttezza. Il fatto che siano venuti alla luce macroscopici episodi di gestione scorretta delle risorse dei partiti induce a ritenere non più rinviabile una regolazione integrale della vita interna dei partiti stessi, compresa la gestione economica. A tali questioni è poi inevitabilmente legato un problema più ampio, relativo al finanziamento pubblico dei partiti politici, su cui è in atto da tempo una discussione, decisamente rinvigorita a causa delle condizioni di crisi che hanno portato a interventi pesanti sulla spesa pubblica, per cui ci si chiede di continuo se sia corretto mantenere il sistema di finanziamento pubblico tale quale è oggi, oppure se sia opportuno eliminarlo o ancora intervenire per « alleggerirlo ». Il tema merita certamente di essere discusso con maggiore ampiezza, ma in questa sede si è ritenuto opportuno affrontarlo almeno parzialmente, sia prevedendo sanzioni in difetto di correttezza e trasparenza dei bilanci, sia riducendo le somme erogate ai partiti e ancorandole all'effettiva partecipazione del corpo elettorale: si tratta di norme il cui inserimento nell'ordinamento, al pari delle altre contenute in questa proposta di legge, non è davvero più differibile.

L'articolo 1 dà la definizione di « partito politico » e vi fa rientrare tutte le associazioni di cittadini che partecipino alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali. A tutti questi soggetti, cui sono assimilati, già dall'entrata in vigore della legge, i partiti e i raggruppamenti che sono rappresentati in Parlamento, al Parlamento europeo e nei consigli regionali, provinciali e comunali, la legge impone determinati adempimenti di cui si dà conto negli articoli successivi: sono esclusi dall'applicazione della norma solo i gruppi organizzati che intendono presentarsi alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, poiché si ritiene che le liste civiche o altri raggruppamenti in grado di rappresentare interessi e comunità di una porzione territoriale limitata, non debbano essere sottoposti agli adempimenti complessi previsti da questa legge.

L'articolo 2 consente ai partiti politici che si adeguino alle previsioni della presente legge di vedersi riconosciuta la personalità giuridica, in quanto associazioni riconosciute, cosa finora impossibile per le norme in vigore. Il comma 2 precisa che anche i soggetti politici esclusi dall'applicazione di questa legge (dunque le liste civiche dei comuni più piccoli), se scelgono di adempiere alle formalità, possono essere riconosciuti come persone giuridiche.

L'articolo 3 stabilisce che l'atto costitutivo di un partito politico deve essere fatto in forma scritta *ad substantiam*, precisamente per atto pubblico (come nella pratica di norma avviene) o per scrittura privata autenticata: si precisa che i soggetti che costituiscono il partito — necessariamente in numero almeno pari a tre — possono anche partecipare all'atto in rappresentanza di altri partiti o associazioni, per cui, ai fini della legge, il termine « partito politico » si applica anche ai « cartelli » elettorali o, comunque, alle liste che riuniscono varie formazioni normalmente autonome. Se l'atto costitutivo è stato perfezionato con scrittura privata autenticata, il comma 2 richiede al pubblico ufficiale che ha autenticato la sottoscrizione di conservare una copia dell'atto.

Il comma 3 precisa che denominazione, contrassegno e statuto del partito politico devono essere contenuti nell'atto costitutivo; essi — in base al comma 5 — devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dall'iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche (e devono essere pubblicati di nuovo qualora vengano modificati). Il comma 4 consente anche di apporre un termine all'atto costitutivo — da pubblicare anch'esso nella *Gazzetta Ufficiale* così che si produca automaticamente lo scioglimento del partito, senza bisogno di alcun'altra deliberazione: la previsione si riferisce soprattutto ai « cartelli » elettorali presentati in occasione di consultazioni di vario livello (di preferenza amministrative o regionali, in cui non sono previste forme di rimborso) e per i quali è possibile prevedere che si sciolgano dopo un certo periodo di tempo, tornando i singoli partiti a esercitare la loro attività. Condizione necessaria e sufficiente per lo scioglimento è l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 6: qualora ciò non avvenga, gli organi del partito hanno altri dodici mesi di tempo per terminare le procedure.

L'articolo 4 si occupa dei segni distintivi del partito politico, ossia la sua denominazione e il contrassegno (dunque l'emblema o, nel linguaggio comune, il simbolo). Entrambi devono risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto (il contrassegno, in particolare, deve essere descritto e allegato in forma grafica a colori), devono identificare univocamente il partito e non essere confondibili con i segni distintivi di altri: la confondibilità è valutata in modo meno severo per la denominazione, stante la difficoltà di elaborare un nome del tutto originale (si chiede che esso non sia confondibile con quello di partiti o gruppi « che godano di notorietà »), mentre per i contrassegni la valutazione si effettua in base ai criteri indicati dall'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1954.

I commi 4 e 5 precisano che il contrassegno — il cui uso è disciplinato dallo statuto — è di proprietà del partito e solo il suo legale rappresentante (o un suo delegato) può chiedere la registrazione dell'emblema come marchio; per nessun motivo la titolarità del contrassegno può essere ceduta a una persona fisica o, più in generale, a un soggetto diverso da un partito, fatta salva la significativa eccezione del partito in via di scioglimento che, per « togliere dalla circolazione » il proprio simbolo, scelga di affidarlo a un altro soggetto collettivo (ad esempio, una fondazione o un istituto storico-culturale).

L'articolo 5 è interamente dedicato allo statuto e alle prescrizioni circa il suo contenuto, che deve conformarsi al « modello democratico » previsto dall'articolo 49 della Costituzione. Deve risultare quali siano i vari organi del partito politico — con incarichi tutti limitati nel tempo — quali competenze hanno e come si eleggono; come si approvano gli atti che, a livello nazionale come locale, sono impegnativi per il partito; occorre stabilire come ci si iscrive al partito, quali diritti e doveri hanno gli iscritti (con la loro anagrafe che, pur nel rispetto della *privacy* altrui, devono essere sempre consultabili), come si assicura che negli organi collegiali non predomini la componente maschile o quella femminile e che le minoranze interne siano comunque rappresentate (e partecipino alla gestione delle risorse pubbliche erogate al partito). Lo stesso statuto deve indicare i modi di selezione delle candidature (compresa l'alternativa delle elezioni primarie), le misure disciplinari (e le loro procedure) a carico degli iscritti, nonché le procedure per votare o modificare lo statuto o i segni distintivi. È richiesta anche la creazione di un sito *internet* per facilitare la pubblicità per l'attività del partito.

L'articolo 6 introduce per la prima volta una norma che si occupa dello scioglimento di un partito politico che, ai sensi del comma 1, può essere deliberato solo dall'organo « collegiale rappresentativo degli iscritti » (di norma il congresso nazionale). Perché il vincolo associativo possa estinguersi, occorre che non vi sia

alcun rapporto pendente di cui il partito sia parte, comprese le controversie: per poter deliberare lo scioglimento, occorre che il legale rappresentante dell'associazione, il tesoriere o altri soggetti che da statuto ricevano tale incarico, si adoperino per estinguere tutti i rapporti giuridici di natura economica di cui il partito è parte e per cercare accordi con le altre parti delle controversie, in modo da chiudere le liti nel minor tempo possibile.

I commi 4 e 5 si occupano di un aspetto particolare della questione, ossia la scelta di un partito politico di « confluire » in un altro soggetto, nuovo o già esistente: finora, nella prassi, capita di frequente che il partito « confluito » e politicamente inattivo rimanga giuridicamente in vita anche piuttosto a lungo, parallelamente a quello che ha ricevuto l'adesione, per la notevole quantità di rapporti ancora in essere (si pensi soltanto ai conti correnti delle varie sezioni, che devono essere estinti). Nella presente proposta di legge, invece, si considera la decisione di « confluenza » come il momento in cui si colloca l'intenzione di sciogliere il proprio partito: da quel momento in poi si possono intraprendere le iniziative necessarie per arrivare allo scioglimento del partito e dovranno prendervi parte tutti gli aventi diritto, compresi coloro che, pur mantenendo cariche nel partito « confluito », hanno aderito al partito « nuovo » ma poi lo hanno abbandonato del tutto. Se di norma non è previsto un termine entro il quale chiudere i rapporti in essere, in questo caso — per ridurre al minimo i rischi di confusione e per tutelare l'affidamento degli elettori, che spesso ignorano del tutto la « sopravvivenza » dei partiti « confluiti » — è previsto che lo scioglimento debba compiersi entro diciotto mesi dalla « confluenza »: qualora il termine non sia rispettato, è previsto che tutte le situazioni giuridiche di cui era titolare quel partito passino nella titolarità del soggetto politico cui il partito ha aderito.

L'articolo 7 punta a facilitare la partecipazione attiva alle iniziative dei partiti politici di giovani e donne — intervenendo su una disposizione introdotta dalla legge

n. 157 del 1999 — attraverso l'obbligo per ciascun partito di spendere almeno il 10 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti in « iniziative di formazione e partecipazione a loro rivolte »: a prescindere dunque dalle garanzie volte a dare adeguato spazio alle donne negli organi collegiali, la legge invita i partiti a « investire » nella formazione e nella partecipazione dei loro iscritti (o potenziali nuovi iscritti), senza poter distrarre i fondi dedicati a ciò.

L'articolo 8 obbliga i partiti politici a rispettare quanto previsto dalla legge per poter accedere ai rimborsi elettorali e, in generale, alle risorse pubbliche comunque destinate ai partiti.

L'articolo 9 interviene sul finanziamento pubblico ai partiti politici sotto forma di rimborsi erogati in seguito alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali. Tale intervento si concretizza in due modi: innanzitutto, il rimborso riconosciuto per ogni singolo elettore scende da euro 1,00 a euro 0,90; in più, il finanziamento è ancorato all'effettiva partecipazione al voto venendo sottratto dal corpo elettorale il numero di coloro che si sono astenuti in ogni singola consultazione (per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo spettanti all'Italia la sottrazione è effettuata su base nazionale, per i consigli regionali il comma 3 interviene sulla legge n. 43 del 1995 perché la decurtazione operi su base regionale, con riguardo al tasso di astensione rilevato in ogni singola regione).

L'articolo 10 introduce l'obbligo per i partiti politici di far certificare il proprio bilancio (e, in generale, la propria attività economica) da un ente certificatore esterno, iscritto a un albo apposito, per garantire le massime trasparenza e correttezza nei confronti degli iscritti e dei cittadini. Il comma 2, in particolare, introduce una specifica sanzione per i partiti che commettono gravi irregolarità nella redazione dei bilanci o comunque nella gestione delle risorse. Se queste emergono (in seguito a revisione del bilancio o a

indagine della magistratura), i Presidenti delle Camere devono sospendere l'erogazione dei rimborsi elettorali relativi alla legislatura cui la violazione si riferisce e farsi restituire le somme eventualmente già versate.

L'articolo 11 prevede che i partiti rappresentati negli organi elettivi hanno centottanta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni in essa contenute.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici.

2. Si definiscono partiti politici, ai fini della presente legge, le associazioni di cittadini che, in forma organizzata, partecipano alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, ovvero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ovvero del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, ovvero del presidente della giunta provinciale e del consiglio provinciale, ovvero del sindaco e del consiglio comunale nelle città metropolitane e nei comuni la cui popolazione è superiore a 15.000 abitanti. Rientrano nella definizione di partiti politici anche le associazioni organizzate di cittadini che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno eletto almeno un rappresentante all'interno degli organi di cui al periodo precedente in occasione delle elezioni precedenti alla medesima data.

CAPO II.

NATURA GIURIDICA DEI PARTITI POLITICI. NORME DI DEMOCRAZIA INTERNA

ART. 2.

(Personalità giuridica).

1. Ai partiti politici che rispettano quanto previsto dalla presente legge è riconosciuta la personalità giuridica ai

sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Le associazioni organizzate che partecipano alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti, qualora decidano di adempiere a quanto previsto dalla presente legge, possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

ART. 3.

(Atto costitutivo).

1. Un partito politico si costituisce mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il concorso di almeno tre soggetti fondatori che vi partecipano a titolo personale oppure in rappresentanza di altri partiti politici o di associazioni organizzate.

2. Qualora l'atto costitutivo abbia la forma della scrittura privata autenticata, il notaio o il pubblico ufficiale che ha provveduto all'autenticazione è tenuto a conservare presso di sé una copia dell'atto.

3. L'atto costitutivo deve contenere il riferimento alla denominazione e al contrassegno del partito politico di cui all'articolo 4; all'atto costitutivo è altresì allegato lo statuto, di cui all'articolo 5, che ne è parte integrante.

4. I soggetti fondatori possono indicare nell'atto costitutivo un termine, decorso il quale si determina lo scioglimento del partito politico, a condizione che siano state espletate tutte le procedure di cui all'articolo 6. In caso contrario, il partito non si estingue e gli organi sono chiamati a compiere senza ulteriore ritardo le operazioni previste nel medesimo articolo 6, dovendole concludere nel termine di un anno dal decorso del termine indicato nell'atto costitutivo.

5. Lo statuto, la denominazione, il contrassegno e il termine eventualmente apposto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di

iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche. In caso di modifica, essi devono essere nuovamente pubblicati entro sessanta giorni dalla data di approvazione delle modificazioni da parte dell'organo a ciò deputato.

ART. 4.

(Segni distintivi. Denominazione e contrassegno).

1. La denominazione del partito politico deve risultare chiaramente dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. La denominazione identifica in modo univoco il partito politico e non deve essere confondibile con quella utilizzata da altri partiti politici o da altri gruppi organizzati che godono di notorietà.

3. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere una descrizione letterale del contrassegno del partito politico, il quale deve essere allegato anche in forma grafica, riprodotto a colori.

4. Il contrassegno, in quanto proprietà del partito politico, rientra nel patrimonio dello stesso; soltanto il legale rappresentante del partito, o una persona da questi delegata, può depositarne domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Lo statuto del partito disciplina l'uso del contrassegno e la possibilità di apporvi varianti.

5. Il contrassegno non può essere ceduto a soggetti diversi dai partiti politici. Il partito che è in procinto di sciogliersi può comunque decidere di trasferire la titolarità del proprio contrassegno a un diverso soggetto collettivo, al solo scopo di impedirne l'uso ad altri soggetti.

6. Il contrassegno identifica in modo univoco il partito politico e non deve essere confondibile con quello utilizzato da altri partiti politici o da altri gruppi organizzati; la confondibilità deve essere valutata ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Statuto).

1. Lo statuto del partito politico deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 16 del codice civile; ha altresì lo scopo di definire gli obiettivi del partito, di regolare l'organizzazione e i procedimenti decisionali e di definire i diritti e i doveri degli iscritti, nonché il sistema di garanzie e di sanzioni previsto per gli stessi. Le disposizioni dello statuto devono garantire il rispetto del metodo democratico, come previsto dall'articolo 49 della Costituzione.

2. In particolare, lo statuto deve indicare:

a) gli organi di ogni livello del partito politico, le loro competenze e le procedure per la loro elezione, intendendosi ogni carica come conferita a tempo determinato;

b) i procedimenti richiesti per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico, con riguardo ai diversi livelli territoriali;

c) le procedure di iscrizione al partito politico, che tengono conto del diritto di ciascuno di iscriversi, fatta salva la possibilità, in capo all'organo competente, di respingere l'iscrizione entro sessanta giorni per motivi non discriminatori;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) le azioni e le procedure per assicurare la rappresentanza di ogni sesso in maniera non inferiore al 40 per cento negli organi collegiali;

f) i criteri per assicurare alle minoranze la presenza in tutti gli organi collegiali e la partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;

g) le misure disciplinari adottabili nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;

h) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per il Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione;

i) le procedure per modificare lo statuto, la denominazione e il contrassegno del partito politico, le quali devono concludersi con una deliberazione dell'organo collegiale rappresentativo degli iscritti;

l) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto;

m) le adeguate forme di pubblicità per l'attività del partito politico, anche attraverso la realizzazione di un sito *internet*, improntato alla massima accessibilità, che contiene lo statuto del partito, le deliberazioni degli organi collegiali nonché altre notizie riguardanti il partito.

ART. 6.

(Scioglimento del partito politico).

1. Rientra nei poteri dell'organo collegiale rappresentativo degli iscritti deliberare l'estinzione del vincolo associativo e il conseguente scioglimento del partito politico.

2. Quando l'organo collegiale rappresentativo degli iscritti o un altro organo indicato dallo statuto ha manifestato l'intenzione di sciogliere il partito politico, gli organi a ciò preposti dallo statuto avviano le procedure per estinguere tutti i rapporti giuridici di natura economica di cui il partito è parte.

3. Lo scioglimento non può essere deliberato se il partito politico assume la qualità di parte in controversie non ancora definitivamente risolte. In tale caso,

gli organi del partito sono invitati a cercare con le altre parti, qualora sia possibile, un accordo per chiudere al più presto la controversia.

4. Qualora l'organo collegiale rappresentativo degli iscritti deliberi l'adesione a un diverso soggetto politico, il partito politico continua la propria attività e intraprende le azioni di cui ai commi 2 e 3 ai fini dello scioglimento del partito. Deve essere assicurata la partecipazione alle azioni di chiunque ne ha diritto, compresi i titolari di incarichi nel partito che, nel frattempo, hanno scelto di abbandonare il soggetto politico a cui il partito aveva aderito.

5. Se le azioni di cui al comma 4 non si concludono entro diciotto mesi dalla deliberazione di adesione al diverso soggetto politico, questi subentra per intero in tutte le situazioni giuridiche di cui è parte il partito politico stesso ed è possibile procedere allo scioglimento di quest'ultimo.

ART. 7.

(Partecipazione dei giovani e delle donne).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla politica, ogni partito o movimento politico destina a iniziative di formazione e di partecipazione a loro rivolte una quota pari almeno al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ».

2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Un'idonea documentazione delle risorse destinate allo scopo di cui al comma 1 deve essere presentata, entro il 30 marzo di ogni anno, ai Presidenti delle Camere. Qualora i partiti o i movimenti politici risultino inadempienti, i Presidenti delle Camere possono decurtare i finanziamenti ancora da erogare fino alla misura del 10 per cento ».

CAPO III.

RISORSE DEI PARTITI POLITICI

ART. 8.

(Requisiti per l'accesso ai rimborsi elettorali).

1. Il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge è condizione per accedere alle risorse pubbliche comunque destinate ai partiti politici compresi i rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché le agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157.

ART. 9.

(Calcolo dei rimborsi).

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. L'ammontare dei fondi relativi alle spese elettorali per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,90 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, sottratti coloro che non hanno partecipato alla consultazione elettorale ».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: « Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è pari, per ciascun anno di legislatura del consiglio regionale, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,90 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati ».

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, dopo le parole: « a ciascuna regione » sono inserite le seguenti: « , decurtata dalla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,90 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati che non hanno partecipato alla consultazione in quella regione, ».

ART. 10.

(Bilancio dei partiti politici).

1. Ogni partito politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. Qualora, in sede di controllo da parte del revisore oppure nel corso di un'indagine della magistratura, emergano gravi irregolarità nella redazione del bilancio o, più in generale, nella gestione economica del partito politico, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono tenuti a sospendere l'erogazione dei rimborsi elettorali relativi alla legislatura cui le irregolarità si riferiscono e, se l'erogazione è già anche solo parzialmente avvenuta, a richiederne la restituzione.

CAPO IV.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 11.

(Disposizione transitoria).

1. I partiti politici rappresentati negli organi elettivi di cui all'articolo 1, comma 2, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui alla presente legge entro il centottantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0057780